



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAMI

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE



SOMMARIO

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Domanda di mediazione**
- Art. 3 - La segreteria**
- Art. 4 - Sede del procedimento**
- Art. 5 - La mediazione in modalità telematica**
- Art. 6 - Funzioni e designazione del mediatore**
- Art. 7 – Presenza delle parti, rappresentanza ed assistenza**
- Art. 8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore**
- Art. 9 – Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale**
- Art. 10 - Procedimento di mediazione**
- Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione**
- Art. 12 - Indennità**
- Art. 13 – Responsabilità delle parti**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 e ss.modif. , il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione, deve contenere:
 - a) i dati identificativi delle parti ed i relativi recapiti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) i dati identificativi ed i recapiti di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - c) l'indicazione dell'Organismo e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - d) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda nonché le ragioni della pretesa;

e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile; per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, l'ODM decide il valore di riferimento secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e lo comunica alle parti. In questi casi, ed in tutte le altre ipotesi in cui all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

f) i dati identificativi del difensore della parte istante.

2. La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione contrattuale o statutaria;

b) dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;

c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;

d) richiesta che nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore formuli la proposta.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata personalmente presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) ovvero, esclusivamente, tramite il servizio postale o inviando una email con posta certificata all'indirizzo attivato dall'ODM.

4. La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo di avvio predisposto dall'ODM; se la domanda è sottoscritta con firma digitale non sarà necessario l'invio dell'originale altrimenti l'originale della domanda dovrà pervenire non oltre la data fissata per il primo incontro.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

6. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza; ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 28/10 detto termine è prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del Giudice il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza e, anche nei casi in cui il

giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28/10 ovvero ai sensi dell'art. 5 quater , comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

7. All'atto della presentazione della domanda di mediazione il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'ODM può nominare uno o più mediatori ausiliari. La domanda, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro e qualsiasi altra informazione utile, sono comunicate alle altre parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. La parte istante, in aggiunta all'Organismo, è invitata a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alle controparti, con ogni mezzo idoneo, tenendo ben presente quanto previsto dalla legge in ordine al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

Art. 3 - La segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
 - b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.
4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - b) all'altra o alle altre parti:
 - la domanda di mediazione;
 - il nominativo del mediatore designato;
 - la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione o la propria motivata richiesta

di rinvio, ed a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro avrà luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare .

5. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno, comunque, valutate caso per caso dall'ODM, sentito il mediatore e le altre parti ed, in ogni caso, non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs n. 28/2010 e ss.modif.
6. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte delle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs n. 28/10 ed art. 116, comma 2 c.p.c.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

Art. 5 - Mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'ODM di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs n. 28/10 e quando la

mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra quelli inseriti nel proprio elenco di mediatori indipendenti, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti nel predetto elenco.
4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente regolamento.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.
9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

10. Qualora la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione anche in deroga alle regole sulla riservatezza; in tal caso la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116 , comma 1°, c.p.c.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 6, 7° comma del presente Regolamento
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 8 – Presenza delle parti, rappresentanza ed assistenza .

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 28/10 , al primo incontro ed a quelli successivi , fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente; nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice , le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita, ove

ricorrano giustificati motivi, mediante apposita procura speciale sostanziale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.

3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante o un delegato munito dei necessari poteri per la composizione della controversia, conferiti mediante apposita procura speciale sostanziale. Ove occorra il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Art. 9 – Riservatezza, Inutilizzabilità e Segreto Professionale

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, gli avvocati, la segreteria e tutti coloro che intervengono e partecipano al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Nell'ipotesi di insuccesso della mediazione, le opinioni espresse, i suggerimenti o le offerte fatte dalla controparte o dal mediatore, le ammissioni fatte dalla controparte, la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della controversia fatta dalla controparte o dal mediatore, non possono essere divulgate e/o presentate come prova, né sulle stesse può essere fatto affidamento, in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura e non può essere sulle stesse ammessa prova testimoniale né deferito giuramento decisorio.
5. L'obbligo di riservatezza non opera laddove tutte le parti consentono a derogarvi e/o sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso e/o esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona e/o esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni

rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 10 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura e con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta salvo quanto disposto dal comma 4 che precede .
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che, ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, c.p.c., , se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
6. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite

nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:
 - a) quando le parti raggiungono un accordo;
 - b) quando le parti o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite ;
 - c) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
 - d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo.
2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore ne dà atto a verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale; in ogni caso il mediatore formula una proposta di mediazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs n. 28/10.
5. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta . In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento
6. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
7. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro

impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

8. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
9. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
10. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
11. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Art. 12 - Indennità

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti e l'ODM le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall'Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.
2. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 6, comma 10 del presente regolamento.
3. I criteri di determinazione delle indennità sono regolati secondo la tabella allegata al presente regolamento.
4. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare,

presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

5. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 13 - Responsabilità della parti

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
 - b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
 - d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
 - e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - f. la determinazione del valore della controversia;
 - g. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - h. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
 - i. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
2. L'ODM non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:
 - a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione .